

REGOLAMENTO DELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTENTE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'indicatore della situazione economica equivalente quale criterio unificato per la valutazione della situazione economica del richiedente prestazioni o servizi sociali o assistenziali o contributi economici o agevolazioni tributarie o tariffarie, ai sensi del D.Lgs. 109/98, del D.P.C.M. 221/99 e successive integrazioni e modificazioni, del D.Lgs. 130/2000, dell'art. 25 della L. 328/2000 e del D.P.C.M. 242/2001, salvo i casi in cui la legge stabilisca, per prestazioni specifiche, diverse modalità di valutazione economica.
2. Restano escluse dall'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente: l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno sociale e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento
3. Tale atto normativo comunale integra il regolamento dei servizi sociali e il regolamento di funzionamento del Centro disabili Antares.
4. L'Amministrazione Comunale applica particolari criteri, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 242/2001, nelle fattispecie degli artt. 13, 14, 15, 16.

Art. 2

Prestazioni urgenti

1. In caso di comprovata urgenza, salva l'azione di rivalsa all'esito degli accertamenti da compiersi di cui al comma 2, la prestazione sociale viene erogata tempestivamente e temporaneamente a prescindere dalla valutazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, che il costo della prestazione sia a carico del cittadino o sia a carico dell'ente erogatore.
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, deve provvedere successivamente a verificare la situazione economica dell'utente e del suo nucleo familiare, secondo quanto disposto dal presente regolamento, al fine di verificare se l'utente era tenuto al pagamento del servizio.

Art. 3

Domanda

1. L'utente che richiede prestazioni o servizi o contributi o agevolazioni, deve presentare una dichiarazione a norma dei: D.P.R. 445/2000, D.P.C.M. 18 maggio 2001, D.P.C.M. 242/2001 e delle vigenti norme in materia, contenente le informazioni e i dati necessari per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

- redatta secondo il modello dichiarazione sostitutiva unica - allegato n. 4 del presente regolamento.
2. La dichiarazione ha la validità di un anno dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione ai sensi del comma 4.
 3. Il responsabile del procedimento effettua l'attestazione e trasmette entro 10 giorni i dati della dichiarazione al sistema informativo dell'I.N.P.S. mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.
 4. Il responsabile rilascia una copia della dichiarazione sostitutiva unica debitamente compilata nella parte dell'attestazione di presentazione.
 5. L'I.N.P.S. rilascia all'ente locale e/o direttamente all'interessato una certificazione relativa ai dati acquisiti, le procedure di calcolo ed il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
 6. Il richiedente deve dichiarare di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96, D.Lgs.135/99, D.P.R. 318/99 e delle vigenti norme in materia e che è consapevole della responsabilità penale in caso di atti falsi o dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
 7. L'utente deve altresì dichiarare di essere a conoscenza che nel caso della corresponsione del servizio, prestazione o contributo o agevolazione, possono essere eseguiti controlli mirati a verificare la veridicità delle informazioni fornite, secondo l'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e delle norme di legge vigenti in materia come specificato nella dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 20.
 8. Gli operatori comunali che ricevono la dichiarazione danno le prime indicazioni generali illustrando le modalità di compilazione della domanda.
 9. Il sostegno nella compilazione della domanda in relazione alla trascrizione dei dati sulla dichiarazione viene fornito dai CAF, dalle associazioni di categoria e da altri soggetti con cui l'Amministrazione Comunale stipula apposita convenzione ed il cui indirizzo deve essere indicato all'utente.
 10. Il rifiuto di presentare la dichiarazione sostitutiva unica da parte dell'utente o del suo tutore non consente l'accesso alla prestazione sociale, salvo fattispecie particolari che devono risultare da atto motivato.
 11. In tal ultima fattispecie, si applica la massima tariffa prevista per quel determinato servizio.

Art. 4

Modifica domanda

1. Nel caso in cui dovessero intervenire modifiche relative alla composizione del nucleo familiare e ai dati reddituali e patrimoniali della situazione economica, l'utente che ha presentato domanda è tenuto a presentare una nuova dichiarazione con i nuovi dati.
2. L'utente deve presentare la nuova domanda entro 15 giorni dalle intervenute modifiche salvo incorrere nella revoca del beneficio concesso e nell'applicazione delle sanzioni e delle pene previste dalla legge.
3. Qualora la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il responsabile del procedimento può

- richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisca quella precedente.
4. Nel caso in cui l'utente si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
 5. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'indicatore della situazione economica equivalente risulta modificato.

Art. 5

Procedimento

1. La valutazione della situazione economica si realizza nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avvio del procedimento si ha dalla data dell'avvenuta attestazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, o dalla sua data d'invio.
3. Le presenti disposizioni non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

CAPO II

L'indicatore della situazione economica equivalente

Art. 6

Nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica, secondo l'indicatore di cui all'art. 1, tiene conto dei redditi e del patrimonio mobiliare ed immobiliare del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
3. Quest'ultimo è composto dal richiedente e dai soggetti componenti la sua famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89, tenuto conto di quanto stabilito ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1-bis del D.P.C.M. 242/2001.

Art. 7

Indicatore della situazione economica equivalente

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come

- definito all'art. 8 e il parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 11.
2. Tale valore deve essere confrontato con le fasce stabilite dalla Giunta Comunale, di cui all'art. 12, al fine di verificare se l'utente ha diritto gratuitamente all'erogazione della prestazione o ha diritto al contributo totale o se deve contribuire in una certa misura al costo della prestazione o ha diritto ad un contributo parziale o se deve sostenere il costo totale del servizio o non ha diritto al contributo.

Art. 8

Indicatore della situazione economica

1. L'indicatore della situazione economica (ISE) è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e il venti per cento (20%) dell'indicatore della situazione patrimoniale come definiti ai successivi articoli.

Art. 9

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore del reddito è dato dalla somma tra i redditi indicati alla tabella 1 e il reddito delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, comunicato annualmente dal Ministero del Tesoro sulla Gazzetta Ufficiale, al patrimonio mobiliare di cui alla tabella 2.
2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma degli elementi reddituali, di cui al 1 comma, si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000.
3. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone annuo.
4. Ai fini dell'applicazione della presente determinazione:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 6 e relativa nota n. 7, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 10

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma tra il patrimonio mobiliare definito alla tabella 2 allegata al presente e il patrimonio immobiliare definito alla tabella 3 allegata al presente, al netto delle detrazioni disciplinate ai successivi commi.
2. I valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari rilevano in capo a persone fisiche titolari di diritti di proprietà e/o diritti reali di godimento.
3. Dal valore totale del patrimonio mobiliare, di cui alla tabella 2, determinato come sopra, si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a L. 30.000.000.

4. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo dell'indicatore della situazione reddituale.
5. Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, di cui alla tabella 3, si detrae, fino a concorrenza, dal valore di ciascun fabbricato o terreno, l'ammontare del debito residuo alla stessa data del 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
6. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000.
7. Ai fini dell'applicazione della detrazione del precedente comma:
 - l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 - se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 6 e nota n. 7, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 - se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

Art. 11

Scala di equivalenza

1. La scala di equivalenza, di cui all'allegato n. 5 al presente, è una tabella che associa al numero dei componenti del nucleo familiare un parametro di riferimento ed eventuali fattori correttivi.

Art. 12

Fasce economiche

1. Per ogni singola prestazione o servizio sociale o assistenziale o contributo o agevolazione in materia tributaria o tariffaria, la Giunta Comunale è tenuta, annualmente, con propria deliberazione, sulla base della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi stabilita dal Consiglio Comunale in merito al sistema tariffario, a stabilire le fasce economiche da confrontare con il valore dell'indicatore della situazione economica e precisamente deve definire:
 - la soglia entro la quale il richiedente ha diritto gratuitamente alla prestazione o servizio, o, ha diritto totalmente al contributo o agevolazione;
 - le fasce costituite da un valore minimo e massimo entro le quali l'utente è tenuto a contribuire alla prestazione o al servizio e relative percentuali di contribuzione, o, ha diritto in una certa misura al contributo o agevolazione;
 - la soglia oltre la quale l'utente deve sostenere interamente la spesa della prestazione o servizio qualora né intenda usufruire, o, oltre la quale non ha diritto al contributo o agevolazione.
2. Il responsabile di ciascun servizio interessato o il responsabile del procedimento da esso incaricato ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto ad effettuare

annualmente calcoli, simulazioni ed a individuare ipotetiche classi di valori economici, sulla base dei dati raccolti negli anni precedenti e sulle previsioni di sviluppo, affinché la Giunta Comunale possa avere elementi di valutazione utili per stabilire le fasce economiche.

CAPO III ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 13

Servizio di buon vicinato

1. Per quanto riguarda il servizio di buon vicinato, trattandosi di intervento in rete con il volontariato, ai sensi delle norme vigenti sul volontariato, non si procede alla valutazione della situazione economica dell'utente.
2. L'entità dell'intervento è rimessa alla valutazione dell'assistente sociale sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, dal regolamento comunale dei servizi sociali e dagli altri atti comunali.

Art. 14

Criterio aggiuntivo per: assistenza domiciliare, assistenza domiciliare indiretta, servizio pasti a domicilio, assistenza economica continuativa e contributi straordinari per interventi sull'alloggio

1. Al fine della valutazione della situazione economica degli utenti che richiedono i servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare indiretta, servizio pasti a domicilio, assistenza economica continuativa e contributi straordinari interventi sull'alloggio si applicano i seguenti criteri:
 - a) si considera un nucleo estratto rispetto a quello previsto dalle norme vigenti in materia da desumere dalla dichiarazione sostitutiva unica composto esclusivamente da: utente che richiede la prestazione, coniuge o convivente more uxorio;
 - b) si calcola l'indicatore della situazione economica equivalente secondo le norme di cui ai precedenti articoli, in base al nucleo di cui alla lettera a);
 - c) se l'utente possiede un'indennità di accompagnamento, si detrae dall'ammontare dell'importo dell'assistenza domiciliare indiretta o dall'entità del progetto di assistenza domiciliare, dall'importo dell'assistenza economica continuativa, dall'ammontare del servizio pasti a domicilio e dall'ammontare del contributo straordinario per interventi sull'alloggio il valore della suddetta provvidenza su base mensile;
 - d) l'entità dell'intervento definita dal progetto sociale individualizzato, nella fattispecie in cui vi siano familiari tenuti agli alimenti anche non appartenenti al nucleo familiare dell'utente, non può superare i seguenti valori massimi: numero ore massimo settimanali nel caso di assistenza domiciliare stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, l'ammontare stabilito con deliberazione di Giunta Comunale per la quarta fascia della l'assistenza domiciliare indiretta, assistenza

- economica continuativa e per il contributo straordinario per interventi sull'alloggio su base mensile;
- e) nella fattispecie di cui alla lettera d), i familiari tenuti o non agli alimenti o uno di essi può richiedere un'integrazione/maggiorazione dell'intervento sociale oltre i suddetti valori massimi, in tal caso deve presentare il proprio indicatore della situazione economica equivalente che è confrontato con le apposite tabelle deliberate dalla Giunta Comunale per i suddetti servizi al fine di stabilire la parte aggiuntiva dell'intervento di cui si ha diritto.

Art. 15

Servizio affidi o ricoveri assistenziali di minori in strutture residenziali

1. Per quanto concerne i servizi di affidi o ricoveri assistenziali di minori, non si applica in linea generale l'indicatore della situazione economica equivalente per la valutazione della situazione economica dell'utente in quanto il servizio è ordinariamente gratuito secondo quanto stabilito dal regolamento comunale dei servizi sociali.
2. Si fa eccezione a quanto stabilito al punto 1, nella fattispecie in cui l'autorità giudiziaria che ha disposto l'affido o il ricovero, ha indicato che i genitori o il genitore devono provvedere a qualche forma di mantenimento del minore.
3. In tal caso, si procede ad accordi con le diverse parti in causa: Comune, genitori, altri parenti obbligati, agenzia educative e strutture sociali al fine di stabilire la quota di partecipazione di ciascun soggetto.
4. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare dell'utente e degli altri parenti obbligati si può ricorrere al calcolo del loro indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 16

Criteri per il ricovero assistenziale di anziani in strutture sociali e socio-sanitarie

1. Non si applica l'indicatore della situazione economica equivalente agli utenti del servizio di ricovero in strutture sociali e socio-sanitarie.
2. L'utente deve presentare per il ricovero apposita domanda dove sono indicati i dati anagrafici e tutti i redditi e le provvidenze economiche percepite dall'utente nell'anno precedente a quello del ricovero e quelle di cui attualmente gode.
3. Per quanto concerne il pagamento della retta si richiama quanto disciplinato dal regolamento dei servizi sociali all'art. 29 e seguenti.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 17

Certificazione dei dati richiesti

1. Il richiedente che ha già presentato domanda contenente i dati richiesti per la prestazione, il servizio o il contributo o l'agevolazione richiesta, presso l'ente o altra pubblica amministrazione possono, in luogo della

- presentazione di una nuova domanda, indicare dove la stessa è reperibile affinché l'ufficio precedente possa accedervi.
2. In alternativa, l'utente può presentare l'attestazione, di cui al comma 4 dell'art. 3, che ha ricevuto conseguentemente alla presentazione della domanda.
 3. Nel caso in cui l'utente possieda la certificazione dell'INPS di cui al comma 5 dell'art. 3 che certifica il suo indicatore della situazione economica equivalente, e, il relativo calcolo con indicati i dati reddituali e patrimoniali, può, dichiarando che non sono intervenute variazioni, presentare lo stesso in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 3.
 4. E' considerata valida la certificazione in luogo della dichiarazione solo nel caso in cui l'indicatore sia stato determinato in modo conforme alle norme vigenti e quindi conforme al presente regolamento.
 5. Le domande per le prestazioni o servizi o contributi o agevolazioni devono essere formalizzate utilizzando la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 3.

Art. 18

Tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati contenuti nella domanda e nelle dichiarazioni sostitutive e la relativa conservazione dei dati, deve avvenire nel rispetto della L. 675/96 e del DLgs 135/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto ad a consegnare o inviare entro 10 giorni dal ricevimento della domanda e della dichiarazione sostitutiva la nota informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 657/96, secondo il modello 7 allegato al presente, contenente:
 - a) la finalità del trattamento dei dati;
 - b) le modalità di trattamento dei dati;
 - c) le modalità di conservazione dei dati;
 - d) le categorie di soggetti ai quali vengono comunicati;
 - e) la natura del conferimento dei dati;
 - f) il nominativo del responsabile del procedimento del trattamento dei dati o l'ufficio precedente.

Art. 19

Competenze

1. La prestazione o servizio o contributo o agevolazione sono concessi con determinazione del responsabile del servizio competente, nel rispetto delle norme che disciplinano i diversi interventi e tenendo conto del confronto tra l'indicatore della situazione economica equivalente con le fasce economiche stabilite con deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 12.

Art. 20

Accessibilità al regolamento

1. Una copia del presente regolamento è tenuta, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive integrazioni, a disposizione del pubblico

presso i diversi uffici competenti dei diversi procedimenti affinché l'utente possa prenderne visione in qualsiasi momento salvo cause maggiori ed eccezionali.

Art. 21

Controlli sulle domande

1. Sono svolti controlli annuali sulle domande per una misura percentuale non inferiore al 5% delle autocertificazioni presentate per ogni singolo procedimento.
2. I controlli sono attuati:
 - in modo diretto dai servizi competenti dei diversi procedimenti in riferimento a quei dati in possesso dell'ente;
 - in modo indiretto tramite la Guardia di Finanza e il Ministero delle Finanze con cui l'ente locale stipula apposite convenzioni.
3. I controlli di cui al comma precedente possono essere:
 - puntuali cioè su singole domande sulla base di indicatori di rischio che facciano presumere una loro non veridicità;
 - a campione in diverse misure percentuali a seconda del volume di gestione dei diversi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
4. Al fine di rendere più celere l'esecuzione dei controlli, il responsabile del procedimento di controllo, ai sensi della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, può richiedere la documentazione necessaria all'utente nella fattispecie in cui intenda collaborare.

Art. 22

Norma di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATI:

TABELLA 1: Composizione del reddito del nucleo familiare

TABELLA 2: Composizione del patrimonio mobiliare

TABELLA 3: Composizione del patrimonio immobiliare

MODELLO 4: Dichiarazione sostitutiva unica (domanda di prestazione)

TABELLA 5: Scala di equivalenza e fattori correttivi

MODELLO 6: Informativa privacy ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96.

BREVI ISTRUZIONI 7: criterio in caso di richiesta di integrazione per assistenza domiciliare indiretta, assistenza economica continuativa, contributo straordinario per interventi sull'alloggio ed assistenza domiciliare di cui all'art. 14.

TABELLA 1: Composizione del reddito del nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare è così composto:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini I.R.P.E.F., al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 Codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'Iva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F. risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente; se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente; è consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del D.Lgs. 109/98, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'I.R.A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato alla tabella 2.

TABELLA 2: Composizione del patrimonio mobiliare del nucleo familiare

I valori sottoelencati che compongono il patrimonio mobiliare del nucleo familiare, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica:

- a) depositi e conto correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo

prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico, anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

TABELLA 3: Composizione del patrimonio immobiliare del nucleo familiare

Il patrimonio immobiliare è costituito da:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati alle persone fisiche componenti il nucleo familiare diverse da imprese, per il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, per ottenere l'agevolazione o la prestazione o il contributo, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

TABELLA N. 5 – SCALA DI EQUIVALENZA -	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5% suindicata, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° si intendono equipararti agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa del 66%.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2% suindicata per i genitori che svolgono entrambi attività di lavoro, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi rispettivamente, degli articoli 46, comma 1; 47, comma 1, lettere a), g) e l); 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

MODELLO 6 – INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96

Egr.Sig./a

.....

.....

.....

Egr.Sig./a

Con l'entrata in vigore della legge n. 675/96 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni per la tutela di persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Lerici, Provincia della Spezia, con sede in P.zza Bacigalupi n. 9, Settore Politiche Sociali, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati.

I dati sono trattati al fine di verificare se l'utente/richiedente ha diritto alla prestazione o servizio o contributo o agevolazione richiesto secondo le disposizioni in materia e per il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate.

- Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle suddette finalità, in trattamento avviene mediante strumenti manuali e supporti cartacei, strumenti informatici e telematici. I dati sono raccolti all'interno dell'ufficio competente e comunque trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

- Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati

Per motivi di legge, o di regolamento i dati personali vengono comunicati agli enti ed uffici pubblici in possesso dei dati e delle informazioni necessarie affinché l'ufficio competente possa svolgere i controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

- Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi di legge, per la presentazione della domanda diretta ad ottenere la prestazione o servizio o contributo o agevolazione.

Si informa inoltre che "Titolare" del trattamento è il Comune, rappresentato ai fini della legge 675/96 dal Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig.
..... Responsabile

Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 13 della legge n. 675/96.

IL RESPONSABILE

.....

BREVI ISTRUZIONI 7

Criterio in caso di richiesta di integrazione per assistenza domiciliare indiretta, assistenza economica continuativa, contributo straordinario per interventi sull'alloggio ed assistenza domiciliare di cui all'art. 14.

Esempio:

Presupponiamo che la tabella deliberata dalla Giunta Comunale per i suddetti servizi sia la seguente:

FASCE I.S.E.E. UTENTE E PARENTI	CONTRIBUTO CONCESSO
<=6.042,55	516,46
>6.042,55<=8.974,00	413,17
>8.974,00<=10.948,00	309,88
>10.948,00<13.099,00	206,59
>13.100	103,30

Nella fattispecie in cui i familiari tenuti agli alimenti non facenti parte del nucleo familiare dell'utente o familiari non tenuti agli alimenti, facciano richiesta per avere un'integrazione dell'intervento oltre i limiti massimi stabiliti all'art. 14, si procede al calcolo del loro indicatore della situazione economica equivalente.

Si riconosce all'utente la eventuale differenza tra quanto spetterebbe come contributo ai parenti obbligati e quello che spetta all'utente.

Se secondo l'I.S.E.E. all'utente gli spetterebbe 309,88 euro (3° fascia) e secondo l'I.S.E.E. dei parenti spetterebbe loro 413,17 euro (2° fascia), si riconosce quale integrazione al parte differenziale $413,17 - 309,88 = 103,29$ euro.

Nella fattispecie in cui ai parenti obbligati spetterebbe meno che all'utente non si riconosce nulla; è il caso di parenti a cui spetterebbero 103,30 euro (5° fascia) e all'utente 206,59 euro (4° fascia).

Supponiamo che il valore massimo di ore per l'intervento di assistenza domiciliare stabilito dalla Giunta sia di due ore.

In tale fattispecie, il superamento del valore massimo delle due ore è sempre in linea teorica possibile previa valutazione dell'ampliamento del servizio da parte dell'assistente sociale e verificata la situazione economica dei familiari o familiare richiedente. Le eventuali integrazioni del servizio saranno eventualmente sostenute dall'utente consenziente e/o dei parenti obbligati richiedenti ciascuno in proporzione al loro I.S.E.E. sulla base delle tabelle relative al servizio in base agli accordi presi con l'ufficio comunale competente.